

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XXV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 GENNAIO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	229
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	229
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Senatori Di Rocco ed altri: Estensione alle piccole isole dei benefici previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in favore dei territori montani. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1259).	229
PRESIDENTE	229, 230, 231
HELPER, <i>Relatore</i>	230, 231
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	231
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	231
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Erogazione di cinque miliardi di lire all'Ente nazionale per le Tre Venezie, per l'esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica popolare federativa jugoslava. (1341)	232
PRESIDENTE	232, 233, 234
HELPER, <i>Relatore</i>	232, 233
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>	232, 234
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	233
MICELI	233, 234

La seduta comincia alle 9,10.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Ferraris e Matteotti Gian Carlo.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Gomez d'Ayala e Massola sono sostituiti, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, dai deputati Amiconi e Cremaschi.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Di Rocco e altri: Estensione alle piccole isole dei benefici previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in favore dei territori montani. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1259).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei senatori Di Rocco, Zagami e Molinari: « Estensione alle piccole isole dei benefici previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in favore dei territori montani », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 18 novembre 1954.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1955

Comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) che deve esprimere parere in merito, ha inviato, a norma di regolamento, richiesta di proroga. Inizieremo, quindi, la discussione che concluderemo, però, in una prossima seduta.

Il relatore, onorevole Helfer, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

HELPER, Relatore. La proposta del senatore Di Rocco tende ad estendere i benefici dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e i benefici della legge 25 luglio 1952, n. 991, in favore dei territori montani, a tutti i terreni dei comuni delle piccole isole con superficie non superiore ai 30 mila ettari, anche se essi siano situati ad un'altitudine inferiore ai 600 metri sul livello del mare.

Già nell'articolo 3 della legge n. 703, è fatto riferimento alle piccole isole, cioè alle isole il cui territorio sia inferiore ai 30 mila ettari. La differenza che esiste tra la proposta di legge in discussione e l'articolo 3 della legge n. 703 — non parlo in questo momento della legge n. 991 — è che, in questo articolo unico della proposta Di Rocco, si estende indiscriminatamente a tutti i terreni delle piccole isole inferiori ai 30 mila ettari il beneficio, previsto dalla legge n. 703, che consiste nell'attribuire ai comuni, nei quali tali territori sono compresi, l'uno per cento dell'imposta generale sull'entrata. Inoltre, sono estesi a questi territori, a prescindere dal loro reddito e dalla loro collocazione in altitudine, tutti i benefici previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, la cosiddetta « legge della montagna ».

Le isole interessate a questa proposta di legge sono: le Eolie, le Egadi, l'Arcipelago toscano, La Maddalena, il gruppo di Pantelleria e altre isolette, per un complesso di terreno agricolo non superiore ai 50 mila ettari. Mi sono fatto fare un prospetto di tutte le isole, nominativamente e per estensione: risulta che nessun gruppo — nemmeno l'Arcipelago toscano che è il più consistente in superficie — e nessuna isola raggiungono i 30 mila ettari di estensione. Ancora inferiore è, naturalmente, la quantità di terreno preminentemente agricolo.

PRESIDENTE. Ricordo che l'isola più grande è l'isola d'Elba, con 24 mila ettari di terreno agricolo.

HELPER, Relatore. Ho esposto quanto sopra per far presente che, in realtà, l'incidenza sulla disponibilità dei fondi relativi alla legge della montagna, da parte di questi territori che si vogliono ammettere ai benefici, è eccessivamente onerosa. Tanto più se si

considera il fatto che tutte queste isole cadono nella sfera d'azione della Cassa per il Mezzogiorno, la quale — com'è noto — per accordi con il Ministero dell'agricoltura, erogherà la somma di 35 miliardi, con la procedura prevista dalla legge della montagna, nei territori soggetti al suo intervento. Quindi, è probabile che la sottrazione di fondi (ed è questa una delle osservazioni-base fatte alla Commissione del Senato) ai territori che già si trovano in difficoltà nel Centro-Nord, non sarà notevole. D'altra parte, è già stato rilevato che le disponibilità sulla legge n. 991 sono così modeste — almeno per ora — che, se non si aumentano in modo cospicuo, la legge non raggiungerà le finalità per le quali è stata approvata.

PRESIDENTE. Le provvidenze in favore di questi territori saranno estese a tutti i comuni, quindi a tutti i terreni delle isole?

HELPER, Relatore. Mentre la legge della montagna stabilisce un certo criterio per catalogare i territori montani e sottrae, a questa definizione, i territori che si trovino in una determinata posizione, con la proposta in esame, tutti i terreni delle isole sono ammessi al beneficio della legge della montagna, ove le isole stesse non raggiungano una superficie superiore ai 30 mila ettari.

PRESIDENTE. Non sono stato chiaro. Chiedo, agli effetti fiscali e secondo la legge della montagna, quale è il trattamento che viene fatto ai terreni situati in comuni riconosciuti montani.

HELPER, Relatore. Esso consiste nello sgravio dalle tasse sui terreni e dai contributi unificati; ciò qualora il terreno si trovi ad una altitudine superiore ai settecento metri. Inoltre, possono godere, nelle operazioni di compra-vendita, del fisso ipotecario di 500 lire.

Circa i contributi unificati c'è una grossa questione non ancora risolta. Ieri ne ho accennato anche al Ministro Medici. Si riteneva che tutti i territori dei comuni, definiti montani in forza dell'articolo 1 e per definizione naturale, fossero sollevati dal pagamento dei contributi unificati. Fino ad oggi, però, non è riconosciuto tale esonero, se non ai comuni con altitudine superiore ai 600 metri.

PRESIDENTE. A questo mirava la mia domanda: la proposta di legge in esame dispone qualcosa di più favorevole? Le provvidenze sono estese a tutti i comuni delle isole, anche se situati ad un'altitudine inferiore ai 600 metri?

HELPER, *Relatore*. La stessa perplessità sorse durante la discussione al Senato. Il Governo, per quanto concerne il pagamento dei contributi unificati, affermò di non potersi pronunciare circa l'esonero totale, dal pagamento dei contributi unificati, anche per questi territori delle piccole isole. Da ciò, si dedurrebbe che il trattamento da farsi alle piccole isole debba essere eguale a quello praticato per i comuni montani.

La proposta di legge in discussione fa, qui, un'eccezione, ammettendolo anche se i territori delle isole sono situati a meno di 600 metri sul livello del mare. E ciò, evidentemente, perché quelli situati al di sopra di tale limite, sono già inclusi nella caratteristica di montanità. Si toglie, cioè, la limitazione per intendere che tutti i terreni situati in piccole isole sono da considerarsi montani, a tutti gli effetti ai quali sono sottoposti i comuni montani.

PRESIDENTE. C'è, dunque, una differenza di applicazione della legge della montagna a questi comuni.

HELPER, *Relatore*. Si toglie il criterio dell'altitudine e quello del reddito dominicale.

PRESIDENTE. Una volta definito quale comune si deve ritenere montano, tutti i terreni situati in questo comune hanno o non hanno un certo trattamento? In questa proposta di legge si parla di « tutti i terreni ».

HELPER, *Relatore*. L'articolo 8 della legge della montagna prevede l'esonero dai contributi unificati per tutti i terreni al di sopra dei 600 metri, mentre normalmente era riportato a 700 metri il limite minimo.

Il criterio che giustifica questa proposta di legge è l'affermata assimilabilità dei terreni delle piccole isole con i comuni montani. Mi è stato assicurato che la vita nelle piccole isole è veramente grama e primordiale.

Se si vuole fare una discriminazione in base al reddito, è meglio respingere la legge e chiedere al Governo di intervenire adeguatamente, tanto più che queste isole cadono nella sfera della Cassa per il Mezzogiorno.

C'è da fare un'altra osservazione circa la scarsità di fondi a disposizione di questa legge, tale che si può affermare che la legge stessa, per certi aspetti, diventa controproducente, perché blocca tante iniziative che, probabilmente, verrebbero fatte, anche con sforzo individuale, qualora si sapesse che la legge medesima non può soccorrervi, né oggi né mai. Naturalmente, sotto tale profilo, più si disperdono quei pochi fondi, tanto minore è il

risultato. Ma noi speriamo, come sperano i senatori, che questa legge venga approvata e costituisca un ulteriore stimolo per il reperimento di fondi a vantaggio delle popolazioni montane, specialmente per quel che riguarda gli interventi dell'articolo 2 e dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Helfer per la sua relazione. Ricordo nuovamente che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha chiesto una proroga per formulare il parere, in merito al provvedimento. L'argomento è importante e piuttosto delicato; occorrerà, pertanto, un esame approfondito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Faccio presente agli onorevoli colleghi che, purtroppo, questa proposta di legge ha notevoli riflessi dal punto di vista tributario. È stata approvata dal Senato, in sede legislativa, senza preavvertire il Ministero delle finanze, cosicché io ne discuto, in questo momento, per la prima volta. Senza entrare in tutti i dettagli accennati dal relatore, devo precisare che, in difformità di quel che può sembrare, il parere del Ministero delle finanze è decisamente contrario a questa proposta di legge. Con essa si verrebbero ad estendere alle piccole isole le provvidenze di cui alla legge della montagna del 25 luglio 1952, n. 991, e si ammetterebbe il trasferimento dei beni col beneficio della tassa fissa di registro di lire 500. Potrei sottolineare subito la inutilità di una norma di questo genere, essendo già operante la legge sulla piccola proprietà contadina che riduce le imposte di registro agli effetti di questi trasferimenti. Pur dando atto delle notevoli difficoltà economiche esistenti nei territori delle piccole isole, non credo che si possa risolvere il problema riducendo le imposte di registro da un decimo a lire 500.

D'altra parte, devo far notare che la proposta di legge, importando delle disposizioni di carattere tributario, deve essere discussa in Assemblea.

Pertanto, chiedo il rinvio della discussione in attesa del parere della IV Commissione permanente (Finanze e tesoro).

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Concordo sulla richiesta di rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione della presente proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Erogazione di 5 miliardi di lire all'Ente nazionale per le tre Venezie, per l'esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica popolare federativa Jugoslava. (1341).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Erogazione di cinque miliardi di lire all'Ente nazionale per le Tre Venezie, per l'esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica popolare federativa jugoslava. »

Il relatore, onorevole Helfer, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

HELPER, *Relatore*. Il presente disegno di legge tende a far concludere la dolorosa odissea di molte famiglie contadine e di pescatori, profughe dai territori dell'Istria e della Venezia Giulia, in seguito agli eventi bellici e post-bellici. Per andare incontro a queste famiglie che cercano di ricostituire il focolare domestico con una sistemazione definitiva, il Governo ha proposto di attribuire all'Ente nazionale delle Tre Venezie un fondo di dotazione di 5 miliardi di lire per l'acquisto o l'esproprio e per la trasformazione fondiaria di terreni da destinare all'insediamento delle famiglie anzidette.

Si propone, anche, la costituzione di uno o più villaggi, nello stesso territorio, per la sistemazione di pescatori profughi dalle zone medesime.

In ordine a tali finalità, il disegno di legge prevede l'acquisto o l'esproprio di congrui territori e le modalità per l'assegnazione dei terreni secondo le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, concernente la colonizzazione dell'Altopiano Silano. È prevista anche la costruzione di case che potranno essere acquistate con le stesse modalità che regolano l'I.N.A.-Casa, cioè con la legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Per tutte queste operazioni, sono concesse le facilitazioni fiscali in vigore attraverso le precedenti leggi.

Si imposta, cioè, l'azione dell'Ente su una esperienza già maturata attraverso l'Ente Sila e l'I.N.A.-Casa.

Si prevede, poi, che il Comitato consultivo dell'Ente stesso sia integrato da due rappresentanti dei profughi, i quali potranno se-

guire tutte le fasi evolutive dell'acquisto dei terreni, dei piani di trasformazione, dei piani di assegnazione e, in genere, della vita che dovrebbe risorgere per queste famiglie.

Il fondo di gestione è affidato all'Ente e ad esso affluiranno, altresì, le somme che saranno, a suo tempo, recuperate in conseguenza dei trasferimenti. Sarà così possibile procedere a un graduale ampliamento dei piani iniziali e ad ulteriori assegnazioni di terreni.

Non ho potuto conoscere esattamente il numero delle famiglie che aspirano, attraverso questa operazione, alla propria sistemazione. Certamente, superano il mezzo migliaio; con cinque miliardi, quindi, si potrebbero destinare dieci milioni per ogni famiglia. Non sembra una cifra esagerata; essa sembra, però, abbastanza adeguata per una sistemazione completa, sia nel campo agricolo, che in quello della pesca.

Riteniamo di dover dare atto della buona volontà del Governo per aver presentato il presente disegno di legge che darà modo a tanti profughi, che hanno dovuto disgraziatamente abbandonare le proprie case, di trovare una sistemazione al di qua dei nuovi confini assegnati alla Nazione dopo la guerra.

Riteniamo che la Commissione debba esaminare benevolmente il disegno di legge e dare la sua approvazione piuttosto rapidamente, poiché urge provvedere senza perdere tempo, dato che la miseria, il dolore e l'affanno non danno tregua a queste famiglie, ridotte in estrema povertà.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Helfer della sua relazione, di cui tutti avvertiamo l'importanza.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Desidero far presente che quanto è stato articolato nel presente disegno di legge è stato predisposto a seguito di riunioni svoltesi presso la Presidenza del Consiglio, con rappresentanti dei ministeri interessati e dei profughi. Forse qualche obiezione potrà sorgere per l'articolo 9, cioè per l'integrazione del Consiglio consultivo dell'Ente nazionale delle Tre Venezie, integrazione che è prevista con la presenza di due rappresentanti dei profughi. È stata, questa, una richiesta della categoria, alla quale la Presidenza del Consiglio e i ministeri interessati sono andati incontro favorevolmente. Mi sembra che il problema dei profughi abbia delle caratteristiche così eccezionali e così particolari che non possa essere

richiamato alcun precedente vero e proprio. È un problema che merita tutta la nostra attenzione; più di una volta abbiamo dichiarato, in sede politica, che i profughi, arrivando, hanno il diritto di allontanarsi il meno possibile dalle loro terre. Ecco perché la scelta del terreno dove sistemarsi deve essere lasciata, in parte, anche a loro stessi. Con la integrazione del Comitato consultivo non è stata data una maggioranza; quindi, non si avrà un potere indiscriminato, ma la loro presenza è parsa assolutamente indispensabile. Vorrei pregare, quindi, la Commissione di superare qualche obiezione in questo senso e dare la sua approvazione anche a questa parte del provvedimento.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Mi associo pienamente.

MICELI. Poiché si tratta di erogare 5 miliardi, la Presidenza della Commissione è sicura che non sorga l'obiezione che la discussione del disegno di legge debba essere rimessa all'Assemblea?

PRESIDENTE. Se fosse una legge tributaria sarebbe di competenza dell'Assemblea; dovrebbe, cioè, il provvedimento riguardare completamente la materia tributaria. La IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole; però, ha sottolineato la necessità che il provvedimento venga esaminato e approvato dall'Assemblea, in quanto l'articolo 7 contiene materia tributaria. Effettivamente, per questa parte bisognerebbe ricorrere all'articolo 40 del Regolamento. La questione è stata sottoposta al Presidente della Camera, il quale ha ritenuto — d'accordo col Presidente della IV Commissione (Finanze e tesoro) — che, quando solo una parte del provvedimento ha incidentalmente carattere fiscale, si possa fare a meno di applicare rigorosamente l'articolo 40 del Regolamento.

MICELI. Per la questione dell'acquisto di terreni non abbiamo da esporre alcun rilievo. Per la questione dell'espropriazione vi sono diverse modalità: per motivi di pubblica utilità, in base alla legge stralcio, ed altre. Vorremmo conoscere a quale procedura si intende far ricorso; a nostro avviso, la procedura da adottarsi sarebbe quella della riforma, e qui non se ne fa alcun cenno.

HELPER, *Relatore*. È un dubbio che è sorto anche a me. Ho fatto ricerche nello statuto dell'Ente delle Tre Venezie e nella legge istitutiva del 1939. Altre aggiunte a questa legge vennero apportate al tempo delle opzioni con le quali gli alto-atesini optarono

per la Germania e trasferirono i loro beni all'Ente stesso, d'accordo col Governo tedesco.

PRESIDENTE. Effettivamente, ci sono diversi procedimenti di espropriazione. Anche per la determinazione delle indennità di esproprio, la legge di riforma fondiaria stabilisce alcune determinate procedure e criteri di carattere particolare. Non mi pare che si possa estendere, senz'altro, quel criterio a questi territori, dato che le espropriazioni sono fatte anche indipendentemente da una estensione notevole di proprietà. Può darsi che l'Ente intenda espropriare anche proprietà medie e non grandi, a differenza di quello che avviene con la legge di riforma fondiaria.

Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli.

HELPER, *Relatore*. Sono certo, per aver conferito col presidente dell'Ente che l'Ente stesso può esercitare il diritto di esproprio per aziende industriali.

Nell'articolo 3 della legge istitutiva dell'Ente, è detto che la notifica è fatta a cura dell'Ente al proprietario dell'immobile e a coloro che, dai registri del Conservatore, risultano avere diritto all'immobile, agli effetti della legge 5 febbraio 1922, n. 78. Si dà all'Ente la possibilità di chiedere l'esproprio dell'immobile, quando esso rientri nelle finalità dell'Ente.

PRESIDENTE. Questo articolo della legge 27 novembre 1938 dà la possibilità all'Ente delle Tre Venezie di espropriare attraverso un procedimento che, nella fase iniziale, è quello ricordato dall'onorevole Helfer; cioè, si può chiedere il trasferimento di immobili quando essi appaiono suscettibili di essere utilizzati. L'articolo dice anche che, alla scadenza del termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione della offerta, chiunque vanta un diritto reale sull'immobile può notificarne l'esistenza all'Ente e presentare la sua opposizione anche nei riguardi dell'indennità. Il trasferimento di proprietà dell'immobile è disposto con decreto reale e, con lo stesso decreto, è disposto il pagamento delle indennità agli aventi diritto.

In sostanza, è la stessa procedura che vale per le opere montane. Anche in questo caso, occorre la richiesta di trasferimento, c'è il parere della commissione arbitrale e, poi, interviene il decreto. Tale procedura è prevista dalla legge stessa.

HELPER, *Relatore*. La relazione ministeriale precisa che i piani dovranno essere eseguiti secondo le norme della legge 27 novembre 1939, n. 1780, che concerne il funziona-

mento dell'Ente per le Tre Venezie. Evidentemente, non è prevista altra forma di esproprio.

La domanda dell'onorevole Miceli si riferisce a quanto si è fatto con altri enti. Mi consta che non esiste alcuna analogia con altri enti. Quello delle Tre Venezie può operare in base alla sua legge istitutiva. Non esiste un criterio particolare di esproprio.

MICELI. Io non intendevo questo. Nell'articolo non è detto come avviene l'espropriazione. Se noi potessimo introdurre qualche norma che renda più rapida la procedura, agevoleremmo i profughi.

PRESIDENTE. L'onorevole Miceli propone di precisare le modalità delle espropriazioni. Se la Commissione è d'accordo, ritorneremo sulla questione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Non ho nulla da osservare. Se la Commissione ritiene che il termine di espropriazione possa essere ricondotto a una legge già nota, che dia maggiori garanzie, mi rimetto alla decisione della Commissione. Dal mio punto di vista politico, è importante che si raggiunga il migliore risultato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

(Acquisto od espropriazione di terreni per l'occupazione di profughi giuliani).

« L'Ente nazionale delle Tre Venezie è autorizzato a predisporre dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano par-

ticolareggiato per l'acquisto o l'espropriazione, per la bonifica e per la trasformazione fondiaria di terreni, da destinarsi alla stabile sistemazione produttiva, nel territorio delle Tre Venezie, di contadini coltivatori diretti profughi dalle zone della Venezia Giulia amministrata o possedute dalla Repubblica popolare federativa jugoslava.

L'Ente anzidetto è, altresì, autorizzato a costruire, nel territorio indicato nel precedente comma e su terreni che saranno all'uopo acquistati od espropriati, uno o più villaggi per la stabile sistemazione di pescatori profughi dalle anzidette zone della Venezia Giulia ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

MICELI. Chiedo il rinvio della discussione, in quanto — com'era già noto — alle ore 10, è convocato il nostro Gruppo.

PRESIDENTE. La convocazione odierna era effettivamente subordinata alle esigenze dei gruppi parlamentari.

Se non vi sono osservazioni, il seguito dell'esame degli articoli è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

IL DIRETTORE ff.
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI